



FOGLIO INFORMATIVO CREDITO DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA

Il credito di firma è il contratto con cui la Banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente nei confronti di un soggetto terzo.

La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo è **a prima richiesta**.

Nel caso di garanzia **a prima richiesta**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo.

Per rilasciare un credito di firma è necessario che la Banca abbia prima deliberato il relativo affidamento.

Con il credito di firma la Banca si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.

In caso di escussione del credito di firma la Banca si rivale nei confronti del cliente che ha richiesto il rilascio della garanzia.

Principali rischi generici e specifici:

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE	Non previsto
DURATA MASSIMA	Non prevista
COMMISSIONE ANNUA DI GESTIONE	4,00% sull'importo garantito, con un minimo di € 100,00
Commissione per rilascio fideiussione finalizzata alla partecipazione a gare d'appalto OO.PP. provvisoria	€ 50,00
Commissione per rilascio fideiussione finalizzata alla partecipazione a gare d'appalto OO.PP. definitiva	2,00% dell'importo garantito
Istruttoria	fino a € 9.999,99 FISSE € 50,00 fino a € 19.999,99 FISSE € 100,00 fino a € 29.999,99 FISSE € 150,00 oltre 0,50% con massimo € 9.000,00
Invio comunicazioni	€ 10,00 invio postale

	€ 0,00 posta elettronica
Spese per copia documentazione	sino a 5 facciate € 25,00, per facciata ulteriore € 0,25
Autentica notarile	A carico del cliente
Analisi, composizione testi fideiussioni	€ 150,00
INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	€ 0,00
INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA	€ 2,00
INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.	€ 0,00
MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI	
PERIODO APPL. COMM. PERIODICHE	ANNUALE

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il credito di firma rimane valido fino alla sua scadenza o fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite a meno che, nel frattempo, non venga dichiarato dal beneficiario decaduto o privo di efficacia.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri, snc – 83040 – Flumeri) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	Organismo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la banca.
Clausola di pagamento "a prima richiesta"	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito.
Escussione	Richiesta da parte del beneficiario della garanzia del pagamento della somma garantita.
Istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.